Commento al *Decreto-legge del Governo 17 marzo 2020, n. 18*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativamente agli articoli di maggiore interesse per i settori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'Impresa

Sintesi degli articoli di interesse per le imprese A cura della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa Regione Emilia-Romagna

TITOLO I MISURE DI POTENZIAMENTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

- Art. 5 Incentivi alle imprese produttrici di dispositivi medici da erogare da parte della Protezione civile mediante INVITALIA (con valori di mercato correnti dei dispositivi al 31.12.2019)
- Art. 6 Requisizione in uso o in proprietà, fino al 31 luglio 2020, dei dispositivi medicochirurgici e dei beni mobili e immobili per far fronte all'emergenza COVID-19, con riconoscimento valore o indennità
- Art. 15 Deroga alla Autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche (autocertificazione delle imprese all'Istituto superiore di Sanità dei requisiti delle mascherine)
- Art. 16 Utilizzo di mascherine anche prive di marchio CE e anche ottenute da produzioni in deroga

TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO CAPO I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

- Art. 19 Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (dal 23 febbraio, max 9 settimane, entro agosto 2020-Emergenza COVID-2019)
- Art. 20 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le Aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (dal 23 febbraio 2020, max 9 settimane con sospensione trattamento cassa integrazione straordinaria)
- Art. 21 Assegno ordinario per datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà (dal 23 febbraio 2020, max 9 settimane con sospensione trattamento assegni di solidarietà)

- Art. 22 Cassa Integrazione in deroga, previo accordo con le organizzazioni sindacali, per i lavoratori in forza al 23 febbraio. Risorse previste 3,293 miliardi da ripartire fra le Regioni e province autonome
- Art. 23 Dal 5 marzo, congedo per cura figli (minori di 12 anni e senza limite di età per figli disabili) con indennità al 50% della retribuzione, per max 15 giorni a favore dei lavoratori del settore privato (esteso anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata); in alternativa bonus di 600 euro per l'acquisizione di servizi di baby-sitting- Fondo INPS di 1.261,1 milioni di euro
- Art. 24 Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art.33, legge 104/1992 (12 giornate per ogni mese di marzo e aprile)
- Art. 25 Congedi e indennità per i lavoratori del settore pubblico più servizi di baby-sitting per lavoratori della sanità (1000 euro in alternativa al congedo- Fondo di 30 milioni di euro)
- Art. 26 Equiparazione del periodo della quarantena e sorveglianza attiva a quello della malattia
- Art. 27 Indennità per i professionisti (partite Iva e Co.co.co.: una tantum per il mese di marzo 2020 di 600 euro detassati e fondo per 203,4 milioni di euro)
- Art. 28 Indennità per i professionisti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago Assicurazione generale Obbligatoria cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti, agricoltori (una tantum per il mese di marzo '20 di 600 euro detassati e fondo per 2.160 milioni di euro)
- Art. 29 Indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (una tantum per il mese di marzo '20 di 600 euro detassati)
- Art. 35 Adeguamento termini per approvazione bilancio associazioni e imprese sociali appartenenti al terzo settore (entro il 31/10/2020)
- Art. 37 Sospensione pagamenti, fino al 10 giugno 2020 relativi a contributi previdenziali e assistenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria per lavoratori domestici
- Art. 38 Indennità lavoratori dello spettacolo: una tantum per il mese di marzo '20 di 600 euro per coloro che avevano almeno 30 giornate di contributi versati nel 2019 e non risultano dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto (48,6 milioni di euro)
- Art. 40 Sospensione per 2 mesi degli obblighi per i percettori di reddito di cittadinanza
- Art. 43 Fondo INAIL di 50 milioni di euro da affidare ad INVITALIA per l'acquisizione da parte delle imprese di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale
- Art. 44 Fondo per il reddito di ultima istanza. Rimborso per cessazione, sospensione, riduzione di attività a causa di emergenza COVID lavoratori autonomi e dipendenti per i criteri si rinvia al decreto attuativo (fondo di 300 milioni di euro)

• Art. 48 - Prestazioni domiciliari attraverso i gestori dei servizi educativi e pagamento dei soggetti gestori dei servizi sulla base di quanto iscritto nei bilanci preventivi (conversione delle prestazioni e compensazioni)

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

- Art. 49 Fondo centrale di Garanzia: misure previste per i prossimi 9 mesi stanziamento di 1,5 miliardi di euro destinati a:
 - gratuità della garanzia
 - innalzamento entità prestiti garantiti fino a 5 milioni di euro per impresa
 - innalzamento garanzia diretta all'80% e riassicurazione al 90% (se il garante di prima istanza garantisce l'80%), con il limite di finanziamenti garantiti di 1,5 mln di euro
 - possibilità di garantire la rinegoziazione prestiti (consolidamento) in caso di innalzamento dell'ammontare del finanziato del 10%
 - sospensione calcolo del rating utilizzando il modello andamentale
 - cumulabilità delle garanzie reali (o altre garanzie) con la garanzia del Fondo, per i finanziamenti per il settore turistico alberghiero in caso di finanziamento di attività immobiliari superiori a 500.000 e con durata del prestito superiore a 10 anni
 - finanziamento delle sezioni speciali con apporti pubblici e privati
 - estensione della garanzia per sospensione rate mutui
 - differimento di tre mesi per adempimenti amministrativi
 - garanzia del Fondo per piccoli finanziamenti (fino tremila euro) a 18 mesi meno un giorno, a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
 - aumento garanzia del cosiddetto microcredito a 40mila euro (prima era 25 mila euro);
 - possibilità che le Sezioni speciali (come quella Emilia-Romagna, ad esempio) elevino oltre le percentuali dell'80% (garanzia diretta) e 90% (riassicurazione) la garanzia del Fondo (previa modifica della regolamentazione comunitaria);
 - previsione di un bando MEF+MISE per erogare agevolazioni al finanziamento con sconto sui tassi di interesse e garanzia fino al 90%.
- Art. 51 -Misure per il contenimento di costi per le PMI della garanzia dei Confidi di cui all'art.112 del TUB: deducibilità degli oneri sostenuti verso gli organismi di controllo
- Art. 53 Fondo a sostegno del settore crocieristico attraverso garanzia dello stato a favore di SACE fino a 2,6 miliardi di euro
- Art. 54 Estensione del Fondo Gasparrini ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno registrato un calo del fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019
- Art. 55 Possibilità di trasformare perdite pecuniarie in crediti d'imposta, in caso di cessione del credito;
- Art. 56 Misure di sostegno finanziario delle micro, piccole e medie imprese Proroga degli affidamenti (aperture crediti/anticipi su crediti) fino al 30 settembre (non è ammessa revoca da parte dell'istituto bancario); sono inoltre sospesi canoni leasing e mutui con

rate in scadenza prima del 30 settembre 2020. Il legame con gli effetti COVID-19 vengono autocertificati dall'impresa. Sugli affidamenti è possibile ricorrere ad una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia che presenta una dotazione aggiuntiva di 1,73 miliardi di euro, che garantisce 1/3 dei suddetti crediti

• Art. 57 - Garanzia dello stato a Cassa Depositi e Prestiti per i plafond messi a disposizione di banche e soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

L'operazione servirà a supportare l'accesso alla liquidità delle imprese che non possono essere garantite dal Fondo di garanzia PMI (ad es. le grandi imprese). Un decreto MEF + MISE individuerà i settori di riferimento, nonché le caratteristiche del contributo.

- Art. 58 Sospensione termini fino a 12 mesi fondo rotativo per l'internazionalizzazione art. 394/81
- Art. 59 Garanzia SACE per fornitori esteri per vendita alle Regioni di beni per emergenza sanitaria

TITOLO IV MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

- Art. 60 Proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo, prorogati al 20 marzo
- Art. 61 Sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali/fiscali e contributivi e dei versamenti delle ritenute anche ai soggetti dello sport (federazioni, associazioni e società sportive, ecc.) della cultura, della ristorazione, bar, musei, gelaterie, attività assistenziali, educative, gestori di stazioni ferroviarie, noleggio mezzi di trasporto etc. si rinvia ad elenco completo (sospensione fino al 31/05/2020 con eventuale rateizzazione) come previsto per le imprese turistico ricettive di cui all'art.8 DL n.9, 2/03/2020
- Art. 62 Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributivi (addizionali comunali, etc., da corrispondere entro il 31/05/2020.)
- Art. 64 Credito d'imposta per attività di sanificazione effettuate dalle imprese fino ad un max di 20.000 (dotazione complessiva del fondo pari a 50 milioni di euro)
- Art. 65 Credito d'imposta per affitti di botteghe e negozi (60% del costo da corrispondere nel mese di marzo-manca un importo massimo)
- Art. 66 Credito d'imposta pari al 30% delle erogazioni liberali per un importo non superiore a 30.000 euro
- Art. 67 sospensioni dei termini relativi alla attività degli enti impositori Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori e anche i termini di risposta alle istanze di interpello

- Art. 68 sospensioni dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente di riscossione scadenti nel periodo 8 marzo 31 maggio 2020
- Art. 71 Menzione per rinuncia alle sospensioni

TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI CAPOI

(ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFUSIONE DEL CIV-19)

- Art. 72 È istituito il Fondo per la promozione integrata all'estero (importo non definito contenente:
 - campagna di promozione internazionale a favore del nostro export (settori più colpiti da COVID-19) anche avvalendosi di ICE
 - campagna per internazionalizzazione delle imprese e attrazione investimenti
 - co-finanziamento di iniziative di altre pubbliche amministrazioni
 - concessione di contributi in de-minimis
 - compensazione finanziaria per penali dovute a inadempimenti verso clienti esteri per effetti del COVID- 19
 - aggiudicazioni lavori, prestazioni, servizi con articolo 63 comma 6 del decreto legislativo 50
- Art. 80 Incremento dotazione dei contratti di sviluppo autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro
- Art. 83 disposizioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
- Art. 84 disposizioni in materia di giustizia amministrativa
- Art. 85 disposizioni in materia di giustizia contabile
- Art. 88 Rimborso con voucher validità un anno per contratti di soggiorno, biglietti per spettacoli e musei, come previsto per i rimborsi dei titoli di viaggio e pacchetti turistici di cui all'art.28 del DL n.9 del 2/03/2020 con richiesta entro 30 giorni al soggetto erogatore/dall'entrata in vigore del decreto
- Art. 89 Fondo per l'emergenza del settore spettacolo, cinema e audiovisivo: 80 milioni di risorse correnti e 50 milioni di risorse in conto capitale (inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori)
- Art. 90 Fondo a favore degli artisti, autori, interpreti ed esecutori che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore (fondo pari al 10% dei compensi incassati da SIAE per le copie private)
- Art. 91 Previsione dell'anticipazione anche nel caso di consegna dei lavori pubblici in via d'urgenza.

Previsione della possibile esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo della prestazione a causa del rispetto delle misure di contenimento previste (forza maggiore)

- Art. 92 Contributi per coloro che effettuano adeguamenti dei mezzi di trasporto (paratie etc..) per contrastare gli effetti di COVID-19 (2 milioni di euro)
- Art. 94 Fondo a sostegno del settore aereo (incremento del fondo di solidarietà per 200 milioni di euro
- Art. 95 Sospensione versamento canoni di locazione e concessori settore sportivo verso enti pubblici (da effettuarsi entro 30 giugno)
- Art. 96 Corresponsione indennità (limite massimo 50 milioni di euro) collaboratori sportivi di associazioni e società, trasferimento a sport e salute di risorse incrementate di 50 milioni di euro (compensi diversi da quelli corrisposti a partite iva e Co.co.co)
- Art. 97 Anticipazioni FSC fino al 20% in presenza di progetti esecutivi approvati dagli organi competenti (+10% rispetto ad oggi)
- Art. 98 Sostegno alla filiera della stampa attraverso varie misure di sostegno e crediti d'imposta per coloro che acquisiscono pubblicità- credito riconosciuto fino al 30% del valore (valore massimo previsto per i crediti d'imposta: 62,5 milioni di euro)
- Art. 100 Fondo a favore delle Università per contrastare le emergenze COVID-19 (50 milioni di euro); proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari in scadenza degli Enti di ricerca; flessibilità alla restituzione dei crediti agevolati concessi sul fondo FAR per la ricerca su richiesta
- Art. 101 Proroghe per il sistema universitario riguardanti sessione di laurea dell'anno accademico al prossimo giugno, concorsi per l'abilitazione alla funzione di professore universitario etc.
- Art. 103 Sospensione termini procedimenti atti amministrativi ed effetti su atti amministrativi in scadenza

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno.

Tali disposizioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti 18, 6, 9, 11 e dei relativi decreti di attuazione.

Le sospensioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

- Art. 104 Proroga della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla entrata in vigore del decreto al 31 agosto 2020
- Art. 106 Differimento termini per svolgimento assemblee delle società per l'approvazione del bilancio di esercizio, e nuova disciplina temporanea di svolgimento delle assemblee con mezzi di comunicazione a distanza, anche in deroga agli statuti societari vigenti
- Art. 109 Utilizzo avanzo di amministrazione da parte degli enti locali per affrontare emergenza COVID-19
- Art. 111 Sospensione restituzione quota capitale mutui delle Regioni con rinvio all'anno successivo rispetto a quello previsto da piano di ammortamento. I relativi risparmi dovranno essere destinati al rilancio dei settori produttiv.
- Art. 112 Sospensione restituzione quota capitale mutui per enti locali, con rinvio anno successivo.
- Art. 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi e comunicazioni sui rifiuti.